



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V
C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
deliberato nella seduta del 29/11/2020**

TITOLO I

COMPOSIZIONE, ORGANI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ARTICOLO I

COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale obbligatorio di autogoverno della Scuola. Nel Consiglio di Istituto sono rappresentate tutte le componenti della Scuola: genitori, docenti e personale non docente.
2. Alle riunioni del Consiglio d'istituto possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo:
 - specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento;
 - rappresentanti dello Stato o degli Enti Locali, delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori operanti nel territorio;
 - altri esperti in riferimento all'Ordine del Giorno trattato
3. La partecipazione di specialisti, rappresentanti ed esperti, ai lavori del Consiglio di Istituto, è disposta dal Presidente Consiglio d'Istituto, anche su proposta dei componenti del Consiglio stesso o del Dirigente Scolastico

ARTICOLO II

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Nella sua prima seduta il Consiglio d'Istituto è presieduto provvisoriamente dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 8 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, è facoltà della componente genitori proporre al Consiglio un numero inferiore di candidati. In caso di unico candidato, si può procedere alla sua elezione per alzata di mano, senza ricorrere allo scrutinio segreto.
4. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
5. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, in caso di parità di voti è eletto Presidente il candidato genitore



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V
C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

più anziano.

ARTICOLO III

ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Consiglio d'Istituto ha la facoltà di eleggere anche un Vice Presidente, anch'egli da scegliersi tra la componente genitori, con le stesse modalità e maggioranze prescritte per l'elezione del Presidente.
2. L'elezione del Vice Presidente avviene separatamente rispetto a quella del Presidente.

ARTICOLO IV

ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. Il Consiglio d'Istituto elegge, con le stesse modalità e maggioranze previste nell'art. 2, i membri della Giunta Esecutiva, costituita da: un componente del personale docente, un componente del personale non docente e da due componenti dei rappresentanti dei genitori.
2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa.

ARTICOLO V

DIMISSIONI, DECADENZA E SURROGA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Per le dimissioni, la surroga e le decadenze dei componenti il Consiglio d'istituto si applicano le disposizioni degli art. 35 – 38 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994.
2. I membri del Consiglio d'Istituto possono cessare di appartenervi o perché dimissionari o perché dichiarati decaduti, mentre il Dirigente Scolastico, membro di diritto, non può né decadere, né cessare per dimissioni, perché l'appartenenza al Consiglio, in quanto voluta dalla legge, costituisce per lui un diritto – dovere.
3. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda far più parte, per qualsiasi motivo, del Consiglio d'Istituto.
4. Le dimissioni del Consigliere sono contestuali alla loro presentazione.
5. Le dimissioni debbono essere date per iscritto; è ammessa la forma orale nel caso in cui vengano date davanti al Consiglio alla presenza di tutti i Consiglieri e quindi assunte nel verbale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4-5 si applicano anche in ipotesi di dimissioni dal ruolo di Presidente, Vice Presidente, componente Giunta esecutiva, fermo restando il mantenimento dello status di Consigliere.
7. Si ha decadenza:
 - a) quando il consigliere ha perso il requisito richiesto per l'eleggibilità;
 - b) quando, pur possedendo il requisito, abbia manifestato la volontà di rinunciare allo svolgimento della sua funzione.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V
C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

8. Nel caso di cui al comma 9, lett. a), decade dal Consiglio:
 - il docente o il non docente che cessi dal servizio oppure che abbia assunto servizio in altro Istituto;
 - il genitore il cui figlio non sia più iscritto nelle scuole dell'Istituto.La decadenza opera con l'inizio del nuovo anno scolastico:
 - per il genitore il cui figlio passa ad altro Istituto dall'inizio del nuovo anno scolastico.
 - per il docente o il non docente che col nuovo anno scolastico si trasferisca in altro Istituto.La decadenza, invece, opera dal giorno stesso in cui viene meno il requisito per il genitore il cui figlio si trasferisca, nel corso dell'anno scolastico, in una scuola di altro Istituto.
9. Nel caso di cui al comma 9, lett. b), il consigliere incorre nella decadenza de facto per non aver partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive.
10. La decadenza deve essere formalmente deliberata dal Consiglio d'Istituto.
11. L'Istituto della surrogazione ha lo scopo di garantire l'integrale composizione dell'organo collegiale. Vi si ricorre per sostituire i membri elettivi che abbiano cessato di appartenere al Consiglio.
12. La sostituzione va operata conferendo la nomina al primo candidato non eletto della stessa lista alla quale apparteneva il membro da sostituire. Qualora la lista sia esaurita e manchi la possibilità di surroga nell'ambito della stessa lista non si può effettuare la surroga ricorrendo ad altra lista della stessa componente, ma si deve procedere ad elezioni suppletive.
13. Spetta al Consiglio individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti, spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
14. Il Consigliere subentrato scade dal mandato, contemporaneamente agli altri componenti, al termine del triennio.
15. In sede di elezioni suppletive possono essere nuovamente presentate liste contrapposte, ma non è consentita la presentazione di liste da parte di componenti scolastiche che, in occasione del rinnovamento dell'organo collegiale, non presentarono liste proprie.
16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche ai casi contemplati al comma 8.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DEI SUOI ORGANI

ARTICOLO VI

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297, il Consiglio di Istituto delibera in merito a:
 - a) adozione del regolamento interno dell'Istituto, comprensivo delle modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V
C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

- occorrenti per le esercitazioni;
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze locali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;
 - i) ogni altro argomento attribuito al Consiglio dal D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
2. Ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, il Consiglio di Istituto delibera in merito a:
- a) approvazione del programma annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con particolare illustrazione dei criteri adottati per pervenire all'assorbimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre;
 - b) assestamento al programma annuale, da adottarsi entro il 30 giugno;
 - c) consistenza massima del fondo economale per le minute spese;
 - d) fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante;
 - e) approvazione del conto consuntivo entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce;
 - f) approvazione del Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari;
 - h) ogni altro argomento attribuito al Consiglio dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

ARTICOLO VII

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha il compito di assicurare il regolare funzionamento del Consiglio e di svolgere tutte le attività necessarie a garantire la realizzazione dei compiti del Consiglio stesso.
In particolare il Presidente:
 - a) rappresenta il Consiglio;
 - b) convoca, presiede e conduce le riunioni del Consiglio;
 - c) designa il segretario del Consiglio;
 - d) tiene contatti con il Presidente della Giunta Esecutiva e, se presente, con il comitato dei genitori;
 - e) tiene contatti con il Presidente del Consiglio d'Istituto di altre scuole per l'esame dei problemi di comune interesse;



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V
C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

- f) tiene contatti con gli enti e le autorità locali, favorendo ogni forma di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
 - g) autentica con la propria firma i verbali, gli atti e le delibere del Consiglio;
 - h) fissa l'orario di chiusura delle riunioni del Consiglio d'Istituto, salvo eventuale decisione a maggioranza di proseguire i lavori;
 - i) ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto Interministeriale 129/2018, presenza assieme al dirigente scolastico, al passaggio di consegne quando il DSGA cessa dal suo ufficio.
 - j) può delegare il Vice Presidente in caso di necessità a sostituirlo.
2. Il Presidente, nei limiti delle sue competenze e previo accordo con il Dirigente Scolastico, ha diritto di accedere liberamente nei locali della scuola, durante il normale orario di servizio, di avere dagli uffici della scuola tutte le informazioni e di prendere visione di tutte le disposizioni concernenti le materie di competenza del Consiglio.

ARTICOLO VIII

ATTRIBUZIONE DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente per l'assolvimento dei compiti connessi con le attribuzioni dello stesso.
2. Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce nelle sue funzioni.

ARTICOLO IX

ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Esecutiva a norma dell'art. 10 del D.Lgs.n° 297 del 16 aprile 1994 e del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129:
 - predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo,
 - programma i lavori del Consiglio d'Istituto e predispone l'o.d.g., tenendo conto anche delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio Classe e d'Interclasse, dall'assemblea dei genitori e dal personale non docente.
2. La Giunta Esecutiva non ha potere deliberante nemmeno in casi di urgenza.

ARTICOLO X

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Il segretario, designato dal Presidente nel corso della prima riunione, ai sensi del comma 11 dell'art. 8 del D.Lgs n° 297 del 16 aprile 1994, ha il compito di redigere il processo verbale delle sedute del Consiglio.
2. Egli sottoscrive, unitamente al Presidente, il processo verbale, gli atti e le delibere del Consiglio stesso.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V
C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

3. Nel caso di assenza del segretario, le sue funzioni sono affidate dal Presidente, temporaneamente, ad altro consigliere.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ARTICOLO XI

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio stesso.
2. La prima convocazione ha luogo non oltre il 30° giorno dalla nomina dei componenti da parte del Dirigente Scolastico, che presiede il Consiglio fino all'elezione del Presidente.
3. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio d'Istituto è presieduto dal consigliere genitore più anziano.
4. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria, su proposta del Dirigente scolastico o della Giunta esecutiva, indicativamente una volta al mese nel corso dell'anno scolastico.
5. In applicazione di quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo, il Consiglio, con la maggioranza dei suoi componenti, può scegliere di individuare una data ed un orario standard per le sedute ordinarie e, con la medesima maggioranza, modificarla. Qualora, nell'arco dell'anno scolastico, non sia possibile convocare il Consiglio nella data indicata, tale data potrà essere modificata, su richiesta motivata del Dirigente scolastico o di 1/3 dei componenti del Consiglio:
 - a) in occasione della seduta del Consiglio immediatamente precedente,
 - b) con un preavviso di almeno dieci giorni, fermo restando il rispetto dei termini minimi per la convocazione ordinaria di cui al successivo comma 8.
6. Il Presidente deve convocare il Consiglio d'Istituto in seduta straordinaria su sua iniziativa o su richiesta del Dirigente scolastico o di 1/3 dei componenti del Consiglio stesso, quando vi siano motivi d'urgenza o di gravità che ne consigliano la convocazione
7. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere rivolte per iscritto al Presidente, complete dell'ordine del giorno e dei documenti preparatori per la discussione. Debbono pervenire al Presidente almeno 72 ore prima della data prevista.
8. La convocazione del Consiglio d'Istituto viene effettuata dal Presidente con avviso scritto ai singoli consiglieri, almeno 5 giorni prima della data fissata per le riunioni ordinarie e almeno 48 ore prima per le riunioni straordinarie.
9. Nell'avviso di convocazione va indicato l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta.
10. In alternativa alle convocazioni di cui ai precedenti commi, in caso di: a) deliberazione urgente relativa all'approvazione di adesione a programmi proposti da pubbliche amministrazioni, terzi istituti scolastici o da terze organizzazioni culturali, b) altre deliberazioni urgenti per le quali risulta difficile convocare la seduta straordinaria del Consiglio in tempi brevi, il Presidente – sentito il Dirigente scolastico – può trasmettere per iscritto la relativa documentazione ai singoli consiglieri con richiesta di formulare le rispettive valutazioni in merito all'approvazione o meno



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V
C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

della proposta presentata.

11. La proposte presentate secondo la modalità di cui al comma 10 si intendono approvate se la maggioranza dei componenti esprime parere favorevole. Gli esiti della consultazione verranno inseriti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio immediatamente successiva per la sola ratifica.
12. Ai fini dell'adozione della procedura di cui ai precedenti commi 10 e 11, sarà cura del Dirigente scolastico motivare al Presidente l'eccezionalità della richiesta ed il carattere urgente ed indifferibile. Il Presidente, prima di acconsentire all'adozione della procedura, verificherà la disponibilità dei consiglieri per una eventuale seduta straordinaria.
13. Al fine di consentire ai Consiglieri la preparazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, la convocazione deve allegare tutta la documentazione a corredo e le proposte di deliberazione relative a ciascun ordine del giorno. Qualora non sia materialmente possibile la trasmissione contestuale all'avviso di convocazione, dovrà esserne data puntuale motivazione e sarà cura della segreteria della scuola trasmetterla al più tardi entro quarantotto ore precedenti l'inizio della seduta del Consiglio. In caso contrario, in apertura della seduta, il Presidente proporrà (entro le quarantotto ore precedenti) l'eliminazione dell'argomento dall'ordine del giorno ed il suo rinvio alla successiva seduta, salvo quanto previsto dal successivo comma 14.
14. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 13, ultimo capoverso, constatata l'urgenza di illustrare e discutere l'argomento ed appurato, a cura del Presidente, che la mancata trasmissione della documentazione a corredo nei termini previsti è dipesa da impossibilità non ascrivibile agli uffici di segreteria della scuola o del Consigliere proponente, il Consiglio, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, può consentire che lo stesso rimanga iscritto all'ordine del giorno ed il Presidente può concedere un termine più ampio sia per la sua completa illustrazione, sia per una successiva discussione.
15. Nel caso di convocazione straordinaria l'avviso può essere fatto con qualsiasi mezzo ma la Scuola dovrà acquisire una comunicazione di avvenuto ricevimento dell'avviso.

ARTICOLO XII

SEDE DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio d'Istituto si svolgono presso i locali della scuola che ospita la Presidenza/segreteria e presso i locali di scuole degli altri comuni che fanno parte dell'Istituto Comprensivo.
2. Eventuali variazioni della sede, nei limiti dei plessi costituenti l'Istituto comprensivo, saranno comunicate dalla segreteria della scuola, in tempi congrui, mediante posta elettronica trasmessa agli indirizzi mail dei consiglieri.
3. Le adunanze si svolgeranno al di fuori dell'orario delle lezioni, in orari compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti.
4. È ammessa la possibilità di effettuare la riunione del Consiglio in modalità remota, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica adottata dall'Istituto comprensivo.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V
C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

ARTICOLO XIII

FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Ogni seduta del Consiglio d'Istituto si svolge sulla base di un ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d'Istituto, sentito il Dirigente Scolastico e/o la Giunta Esecutiva e tenuto conto di tutte le proposte autonomamente pervenute da parte dei singoli consiglieri.
3. Nella stesura dell'o.d.g. hanno priorità d'iscrizione, nel seguente ordine:
 - l'approvazione del processo verbale della seduta precedente;
 - le proposte del Dirigente scolastico;
 - le proposte scritte e documentate di iniziative dei consiglieri e degli altri organi collegiali;
 - le proposte dei consiglieri, presentate in sede di riunione.
4. All'ultimo punto dell'ordine del giorno deve essere inserita la voce "varie ed eventuali", per consentire a ciascun consigliere di fare brevi comunicazioni su argomenti sui quali intende interessare il Consiglio. Se tali argomenti dovessero richiedere discussioni, approfondimenti e delibere, dopo la loro illustrazione saranno posti all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Se tali argomenti avessero carattere di urgenza, il consigliere proponente, ad inizio seduta dà comunicazione al Presidente, il quale proporrà al Consiglio di deliberare l'opportuno cambiamento dell'ordine del giorno per l'inserimento della proposta. La modifica dell'ordine del giorno può essere approvata dal consiglio perfetto (tutti i consiglieri presenti) all'unanimità.
6. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno entro le ventiquattro ore precedenti l'inizio della seduta del consiglio di istituto per l'inserimento di proposte progettuali o di altre argomentazioni, imprevedibili o sconosciute all'atto della convocazione del consiglio, la cui mancata tempestiva approvazione possa recare danno o pregiudizio all'Istituto comprensivo. In avvio della seduta, il Presidente può concedere un termine più ampio sia al Dirigente, per la completa illustrazione, sia ai consiglieri per una successiva discussione.

ARTICOLO XIV

VALIDITA' DELLE RIUNIONI

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Istituto è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica.
2. Qualora, trascorsi 30 minuti dall'orario di inizio stabilito, il Presidente constati la mancanza del numero legale, dichiara non valida la seduta, riportandolo a verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti, di quelli assenti, giustificati o meno, e la rinvia ad altra data, nel termine di dieci giorni.
3. Non sono ammesse deleghe.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V
C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

ARTICOLO XV

PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI E LORO DISCUSSIONE

1. Ogni argomento all'ordine del giorno è illustrato dal Presidente, dal Dirigente scolastico o dal Consigliere proponente.
2. L'illustrazione degli argomenti deve essere fatta nella successione prevista dall'ordine del giorno, salvo motivata richiesta ad opera di ciascun componente che dovrà essere approvata dalla maggioranza dei presenti.
3. Esaurita l'illustrazione dell'argomento, ciascun consigliere può intervenire nella successiva discussione chiedendo la parola al Presidente, che la concede secondo l'ordine delle richieste.
4. Ogni intervento deve essere contenuto nel tempo più breve possibile, fatta salva la facoltà del Presidente di fissare un tempo massimo per ogni intervento e di limitare il numero degli stessi affinché sia data la possibilità ad ogni consigliere di intervenire.
5. Il Presidente è garante che tutti i consiglieri possano intervenire senza essere interrotti ed esprimere il proprio pensiero e le proprie proposte.

ARTICOLO XVI

VOTAZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERE

1. Chiusa la discussione su un argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente lo pone ai voti. La votazione deve essere fatta su apposito testo predisposto dal proponente.
2. Se il testo è diviso in più punti, ciascuno di essi, qualora almeno un consigliere lo richieda, deve essere sottoposto a votazione.
3. Dopo l'eventuale votazione sui singoli punti, il testo nel suo insieme è sottoposto alla votazione finale.
4. Le votazioni avvengono ordinariamente per alzata di mano.
5. La votazione è segreta quando trattasi di delibere o pareri riguardanti singole persone.
6. La votazione deve essere fatta in forma segreta o per appello nominale, quando lo richiede la maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta.
7. Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai consiglieri presenti alla riunione, salve le diverse maggioranze richieste dal presente regolamento.
8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO XVII

MOZIONE D'ORDINE

1. Su ogni argomento dell'ordine del giorno della seduta, ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine, sia per fatto personale, sia per definire le modalità di svolgimento dei lavori e sia per richiamo all'osservanza del regolamento.
2. Su ogni mozione, prima della messa ai voti, possono essere effettuati due soli interventi: uno a



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V
C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

favore ed uno contro la mozione stessa.

ARTICOLO XVIII

COMMISSIONI DI LAVORO

1. Per lo studio e l'approfondimento di particolari problemi, il Consiglio d'Istituto può nominare una o più commissioni di lavoro.
2. Le commissioni di cui al comma 1 non hanno potere decisionale, ma solo propositivo.
3. I componenti delle commissioni sono nominati dal Consiglio d'Istituto fra i propri membri e fra tutte le componenti presenti nella scuola, tenendo conto di specifiche competenze in ordine all'oggetto dell'indagine.
4. Il Consiglio d'Istituto, a maggioranza dei componenti, fissa il termine entro il quale devono essere compiuti i lavori delle commissioni.
5. Le commissioni possono chiamare a partecipare ai propri lavori, a titolo consultivo, persone esperte nel campo specifico della propria indagine.
6. Le commissioni di lavoro sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'Istituto che può delegare in sua vece un altro consigliere.
7. Il Presidente della commissione, al termine dei lavori, deve presentare, previa approvazione della commissione stessa, una relazione al Consiglio d'Istituto.

ARTICOLO XIX

AGGIORNAMENTO E CHIUSURA DELLE SEDUTE

1. La seduta non può essere tolta finché non sono stati trattati tutti gli argomenti all'ordine del giorno. L'eventuale aggiornamento ad altra seduta di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere decisa dal Consiglio, a maggioranza di due terzi dei presenti.

ARTICOLO XX

PROCESSO VERBALE

1. Nel corso dello svolgimento di ogni seduta è redatto, a cura del segretario, apposito processo verbale.
2. Il processo verbale deve contenere, in particolare, i nominativi dei consiglieri presenti, dei consiglieri assenti giustificati e degli eventuali assenti ingiustificati, l'oggetto e lo svolgimento della discussione nonché l'esito delle votazioni.
3. In caso di approvazione di delibere e/o pareri, il processo verbale deve riportare il testo approvato. Ciascun consigliere ha diritto di far inserire nel processo verbale le proprie dichiarazioni in merito agli argomenti trattati nel corso della seduta.
4. Il processo verbale deve essere redatto su apposito "registro delle riunioni del Consiglio d'Istituto" a pagine precedentemente numerate e vidimate dallascuola.
5. Il verbale della seduta viene trasmesso in bozza ai consiglieri, per le eventuali annotazioni di



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V
C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

competenza, al più tardi assieme alla documentazione relativa alla seduta successiva. In apertura della seduta successiva, esso è approvato dal Consiglio e firmato dal Presidente e dal segretario, prima di essere depositato presso la segreteria della scuola.

ARTICOLO XXI

UTILIZZO DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DURANTE LE SEDUTE

1. L'utilizzo di telefonini, smartphone, pc portatili e tablet, se non giustificati dal loro supporto all'attività del consiglio, è vietato, fatta salva la necessità di brevi ed indifferibili ragioni di carattere personale di ciascun componente.
2. E' compito del Presidente vigilare sull'osservanza di quanto disciplinato al comma precedente e, qualora necessario, richiamare il consigliere inottemperante al rispetto.
3. Il reiterato richiamo nei confronti del medesimo consigliere, anche in differenti sedute, può autorizzare il Presidente a richiederne l'annotazione nel verbale.

TITOLO IV

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE SEDUTE

ARTICOLO XXII

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto avviene mediante pubblicazione sul sito web della Scuola, dell'estratto del processo verbale.
2. Non sono soggetti a pubblicità gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
3. L'affissione all'albo avviene non oltre le successive sedute dell'Istituto.
4. Il processo verbale da affiggere all'albo è consegnato al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio: il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione, attestante in calce la data iniziale di affissione con la dicitura "Verbale provvisorio che verrà approvato nella seduta successiva".
5. Il verbale deve rimanere esposto almeno 20 giorni.

ARTICOLO XXIII

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto è regolata dall'art. 42 del D.Lgs n° 297 del 16 aprile 1994.
2. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche.
3. Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando sono in discussione argomenti concernenti singole persone.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V
C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO XXIV

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.
2. Per l'approvazione occorre la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ARTICOLO XXV

1. Allo scopo di migliorare il proprio funzionamento, il Consiglio di Istituto, su proposta della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ha facoltà di apportare modifiche al presente regolamento.
2. Le modifiche devono essere approvate con le stesse modalità e maggioranze di cui all'art. XXIV.

ARTICOLO XXVI

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.